



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)

CENTRALINO: 075 5836002/015

FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: cru@lnd.it;
comunicazionicru@lnd.it

NUMERO COMUNICATO 110 DATA COMUNICATO 27/12/2024

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Sommario

COMUNICAZIONI	1876
TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE.....	1877

Comunicazioni Segreteria

Coppa Italia di Eccellenza: Gara di Finale S.S. 2024/2025

All'esito dei risultati ottenuti nelle gare di Semifinale della Coppa Italia, accedono alla gara di Finale, Stagione Sportiva 2024/2025, le Società VIVIALTOTEVERESANSEPOLCRO e CANNARA

La gara di Finale, si disputerà **DOMENICA 05/01/2025**, con inizio alle ore 13.30, presso lo Stadio Comunale "Carlo degli Esposti" di Bastia.

Si riporta di seguito l'esito del sorteggio per la determinazione della squadra prima nominata:

VIVIALTOTEVERESANSEPOLCRO – CANNARA

Stadio Comunale "Carlo degli Esposti" – ore 13:30

ART. 2.2) – GARA DI FINALE

La gara di finale verrà disputata in campo neutro individuato dalla Segreteria del C.R. Umbria.

Nella gara di finale, in caso di parità di punteggio, al termine dei tempi regolamentari, per determinare la squadra vincente si procederà all'effettuazione di due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno.

In caso di ulteriore parità si procederà all'effettuazione di tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.

Alle due finaliste verranno riconosciuti i seguenti premi:

- Trofeo Campione Regionale Coppa Italia di Eccellenza alla squadra vincente.
- n.35 medaglie alle due squadre.

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

TORNEO AMATORI

Il Tribunale Federale Territoriale, composto da:

AVV. TEMPERINI FRANCESCO

Presidente

AVV. LORENZINI MAURIZIO

Componente

RAG. TOCCACELI RICCARDO

Componente

nel deferimento del Procuratore Federale FIGC n. 13703/1027 BIS pfi 23-24/PM/ep del 27.11.2024.

NEI CONFRONTI DI

- Sig. Matteo Bianconi

per rispondere degli addebiti di cui all'atto di deferimento al quale integralmente si rinvia.

FATTO

Con il provvedimento descritto in epigrafe, ritualmente comunicato alle parti, il Procuratore Federale Interregionale Avv. Paolo Mormando ha deferito avanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Matteo Bianconi per i fatti addebitati.

All'udienza di trattazione del 19.12.2024 è presente: l'Avv. D'UVA Edoardo in rappresentanza della Procura Federale della FIGC, il quale conclude come in atti. Non è presente l'incolpato.

All'esito della discussione viene emessa la decisione con il seguente dispositivo:

"Il Tribunale dichiara la responsabilità del deferito disponendo l'applicazione della seguente sanzione: - Squalifica per cinque giornate al Sig. Matteo BIANCONI da scontarsi nel campionato di competenza ad avvenuto esaurimento di eventuali altre sanzioni in corso;

Riserva il deposito della motivazione nel termine di cui all'art. 82 CGS. Così deciso in Perugia il 19 dicembre 2024".

MOTIVI DELLA DECISIONE

I fatti oggetto di addebito risultano provati documentalmente e il Tribunale ritiene sussistente il carattere lesivo delle dichiarazioni riportate nell'atto di deferimento.

E' incontestabile che il Sig. Matteo Bianconi, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Atletico Chef, violava gli artt. 4, comma I, e 21, commi I e II, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso partecipato, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Atletico Chef, alla gara G.S. Riosecco – A.S.D. Atletico Chef del 02.03.2024 valevole per il Torneo Amatori di Città di Castello, nonostante dovesse scontare la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con comunicato Ufficiale n. 39 del 01.02.2024 della Delegazione Distrettuale di Città di Castello, partecipava all'incontro utilizzando il nominativo del calciatore Sig. Matteo Canicchi, indicato nella distinta di gara al numero 4.

A ciò si aggiunga che il Sig. Matteo Bianconi, altresì, violava l'articolo 22, comma I, del Codice di Giustizia Sportiva, giacché non si presentava, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato, sebbene ritualmente convocato per i giorni 25.05.2024 e 31.05.2024, impedendo in tale modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire gli elementi utili ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto del procedimento.

Ciò posto, ritenuta sussistere la responsabilità del soggetto deferito, per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, il Tribunale ritiene congruo applicare al Sig. Matteo Bianconi la sanzione della squalifica per cinque giornate, da scontarsi nel campionato di competenza ad avvenuto esaurimento di eventuali altre sanzioni in corso.

Sentenza integrale depositata il 27 dicembre 2024.

IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 27 DICEMBRE 2024.

Il Segretario
Valerio Branda

Il Presidente
Luigi Repace